



COMUNE DI CHIETI

SERVIZIO POLIZIA LOCALE – TRAFFICO E VIABILITA'

Prot. n. 100

Ordinanza n. 100/T.V.

Σ

Chieti li 15.05.2020

IL COMANDANTE

Vista la richiesta dell'Amministratore Cascini Rossano, acquisita al prot. n. 33696 del 14.05.2020, con la quale si chiede l'autorizzazione ad occupare suolo pubblico in Via Milano, per i giorni 18 e 19 maggio prossimi, con una betoniera ed un'autopompa che saranno utilizzate per i lavori di massetto in calcestruzzo su lastrico solare e si chiede, altresì, la chiusura al traffico della strada, durante lo svolgimento dei lavori;

Vista, inoltre, la nota integrativa del Sig. Cascini, acquisita al prot. n. 34035 del 14.05.2020, con la quale si specifica l'area da occupare e si dichiara di aver informato il proprietario del Garage Orsini, che si trova nel tratto iniziale della strada;

Visto, inoltre, il D.P.C.M. 26 aprile 2020 e considerato che i lavori da eseguire rientrano in quelli consentiti, riportati nell'Allegato 3 di tale disposizione;

Considerato che dovranno essere effettuati vari getti di calcestruzzo sul terrazzo che si affaccia su Via Milano, sul lato destro rispetto al senso di marcia veicolare, che arriva a circa m. 30 dall'intersezione con Via L. Camarra;

Considerato, inoltre, che i lavori saranno eseguiti in tre fasi, che prevedono tre diverse aree di occupazione, a partire dal tratto più a valle, in prossimità dell'intersezione con Via L. Camarra, poi via via più a monte, ocludendo la normale viabilità veicolare;

Considerato che, all'imbocco della strada, c'è il Super Garage, utilizzato da molte persone, che dovrà rimanere accessibile durante tutto il periodo dei lavori, e che lungo la strada sono presenti vari accessi carrabili, per cui è necessario adottare le necessarie prescrizioni;

Ritenuto di dover intervenire in merito per motivi di pubblica sicurezza nonché per esigenze di carattere tecnico;

Visto l'art. 7 e l'art. 37 c. 1° lett. b) D. Lgs. n° 285 del 30.04.92;

ORDINA

Per i motivi esposti, al fine di consentire l'esecuzione dei lavori di cui in premessa:

1. l'istituzione del divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati in Via M. Milano, per i giorni 18 e 19 maggio 2020, dalle ore 7,00 alle ore 17,30 di ciascun giorno;
2. l'istituzione del divieto di transito veicolare in Via M. Milano, per i giorni 18 e 19 maggio 2020, dalle ore 8,00 alle ore 17,30 di ciascun giorno, ad eccezione dei soli veicoli in ingresso e in uscita dal Super Garage e, quando possibile, dei veicoli dei residenti che utilizzano i passi carrabili;
3. l'istituzione dei seguenti provvedimenti, per i veicoli dei fruitori del Super Garage e per i residenti utilizzatori degli accessi carrabili:

- il senso unico alternato, con utilizzazione di movieri, per i veicoli in ingresso e in uscita dal Super Garage;
- il senso unico alternato, con utilizzazione di movieri, per i residenti utilizzatori dei passi carrabili, solo durante le fasi di lavorazione che lo consentano;
- l'obbligo di svolta a destra verso in direzione Pietra Grossa, per i veicoli in uscita su Via F. Salomone, provenienti dal Super Garage o dai passi carrabili.

La Ditta esecutrice dei lavori dovrà provvedere, con propri mezzi e personale, all'installazione della segnaletica prevista per la rimozione dei mezzi, con almeno 48 ore di anticipo, per la chiusura della strada, per le deviazioni e per tutti i provvedimenti previsti con il presente provvedimento, come previsto dal C.d.S. e suo Regolamento di Attuazione ed Esecuzione. Dovrà inoltre provvedere, con congruo anticipo, ad avvisare i residenti mediante avvisi e comunicazioni, specificando le date e gli orari di chiusura al traffico e la motivazione dei provvedimenti interdittivi, esponendo, altresì, alcune copie del presente provvedimento lungo la strada e presso gli edifici muniti di garages. Resta, altresì, fin d'ora, responsabile civilmente e penalmente di eventuali danni a persone, animali o cose.

I lavori dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.P.C.M. 26 aprile 2020.

Si prescrive, inoltre, durante l'esecuzione dei lavori di cui in premessa:

- la recinzione dell'area interdetta al transito veicolare e l'adozione delle misure di sicurezza previste dall'art. 21 del C.d.S. e dagli artt. 40 e 41 del Reg. C.d.S.;
- nell'area chiusa al transito veicolare dovrà essere lasciata libera una sezione di carreggiata della larghezza di almeno m. 1, opportunamente recintata, per il transito pedonale in condizioni di sicurezza;
- dovrà essere garantito l'utilizzo di tutti gli accessi pedonali che si trovano in prossimità dell'occupazione, con applicazione di tutte le idonee misure di sicurezza previste dalle norme vigenti;
- l'utilizzazione di n. 2 movieri muniti di apposita paletta (Art. 42 Reg. C.d.S. – Fig. II 403) forniti dalla Ditta esecutrice dei lavori:
 - per la regolamentazione del senso unico alternato per i veicoli dei fruitori del Super Garage;
 - per la regolamentazione del senso unico alternato per i veicoli dei residenti che utilizzano i passi carrabili, solo durante le fasi di lavorazione che lo consentano;
 - per favorire l'immissione dei veicoli in uscita su Via F. Salomone;
- al termine di entrambe le giornate lavorative dovranno essere ripristinate le misure di sicurezza stradale e dovrà essere riaperto il transito per tutti i veicoli;
- in caso di ultimazione anticipata dei lavori dovrà essere ripristinata la normale viabilità veicolare.

Gli ufficiali, i funzionari e gli agenti cui spetta l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, ai sensi dell'art. 12 del C.d.S., sono incaricati del controllo e vigilanza di quanto disposto dalla presente Ordinanza.

Copia della presente dovrà essere esposta durante l'occupazione.

Copia della presente sarà trasmessa alla Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, 118 Emergenza Sanitaria, Soc. Formula Ambiente.

Il Responsabile del Procedimento
M. Letizia Di Tommaso

M. Letizia Di Tommaso



IL COMANDANTE DELLA P.M.
Ten. Col. **Avv. Donatella Di Giovanni**

Donatella Di Giovanni